

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 9/2008 del 31 marzo 2008

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 2007: INVIO ENTRO IL 29 APRILE 2008

Art. 37, comma 8, del dl 223/2006

Il prossimo **29 aprile 2008** scade il termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediari abilitati) degli elenchi clienti e fornitori relativi al **2007** e precisamente degli elenchi:

- dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno (tutti i clienti);
- dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori con partita IVA).

Sono obbligati all'invio **tutti i soggetti titolari di partita IVA** (con limitate eccezioni per particolari categorie di contribuenti). L'esonero per i **soggetti in regime di contabilità semplificata** valeva solo per l'anno d'imposta **2006**.

Gli elementi da indicare negli elenchi sono:

- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

Limitatamente ai soli anni 2006 e **2007**, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA ed è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.

Negli elenchi **non** devono essere riportate le operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri (anche se comunitari).

Limitatamente ai soli anni 2006 e **2007**, è **possibile** non comunicare i dati riferiti alle operazioni relative:

- a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro e registrate cumulativamente;
- a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- a fatture emesse e annotate sul registro dei corrispettivi (e quindi già certificate con scontrino o ricevuta fiscale).

Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, si deve fare riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione (e non a quello di registrazione).

Le violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori (omissione, inesattezza, incompletezza) sono punibili con la stessa sanzione prevista per le analoghe violazioni in materia di comunicazione dati IVA (omissione, inesattezza, incompletezza), e sono suscettibili di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

DOMANDA PER IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE

Vi ricordiamo che il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (o utilizzato in compensazione con altre imposte e/o contributi) se di ammontare superiore a Euro 2.582,28 e al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

Vi ricordiamo che al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un'eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di specifici requisiti e con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale.

La richiesta deve essere effettuata tramite apposito modello da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo).

La presentazione deve avvenire esclusivamente **per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione potrà avvenire anche mediante le seguenti modalità:

- **direttamente all'ufficio** dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta;
- **spedizione all'ufficio** dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata ed in tal caso si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti.